

Documento informativo in tema di incentivi
Ai sensi dell'Art. 73 della Delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007

Ai sensi dell'articolo 73 del Regolamento Intermediari, «*Le società di gestione del risparmio e le Sicav non possono, in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, versare o percepire compensi o commissioni oppure fornire a terzi o ricevere da terzi prestazioni non monetarie ad eccezione di:*

- a) *compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un investitore o da una persona per conto dell'investitore;*
- b) *compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo o una persona che agisca per conto di un terzo, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:*
 - b.1. *l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati chiaramente all'investitore, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio di investimento o accessorio;*
 - b.2. *il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è volta ad accrescere la qualità del servizio di gestione collettiva e non ostacoli l'adempimento da parte della società dell'obbligo di servire al meglio gli interessi degli OICR;*
- c) *compensi adeguati che rendano possibile la prestazione dei servizi o siano necessari a tal fine, come ad esempio i costi di custodia, le commissioni di regolamento e cambio, i prelievi obbligatori o le spese legali, e che, per loro natura, non possano entrare in conflitto con il dovere della società di agire in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi degli OICR».*

La SGR non ha stipulato accordi né con altri intermediari né con soggetti terzi per il riconoscimento di utilità a favore della SGR medesima in relazione alla gestione del fondo *Polis*.

La SGR retrocede ai soggetti che hanno collocato le quote del fondo in fase di offerta al pubblico nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio e il 20 maggio 2000, parte delle commissioni di gestione percepite dalla SGR medesima, nella misura dello 0,15 % dell'ammontare complessivo delle quote del fondo dagli stessi collocate.

In ogni caso, la SGR si impegna ad ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza di tali accordi.

Ulteriori dettagli in relazione agli accordi di collocamento in essere con i soggetti distributori saranno forniti su richiesta dell'investitore.